



COMUNE DI MUSCOLINE

(PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 31 del 09/06/2020

OGGETTO: DIFFERIMENTO AL 31 LUGLIO 2020 DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) RELATIVA ALL'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, addì **nove** del mese di **giugno** alle ore **12:30** nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i seguenti Signori, componenti di questa Giunta Comunale.

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	BENEDETTI GIOVANNI	Sindaco	X	
2.	SCALFI SIMONE	Assessore Esterno	X	
3.	CONTER VERONICA	Assessore Esterno	X	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale: **LO PARCO ANNALISA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **BENEDETTI GIOVANNI**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n.31 del 9 giugno 2020

OGGETTO : DIFFERIMENTO AL 31 LUGLIO 2020 DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) RELATIVA ALL'ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i., che disciplina le competenze della Giunta Comunale;

considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

richiamati:

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il D.P.C.M. 01/03/2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 6 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'allegato 1 che ha individuato i comuni per cui l'art. 1 del D.P.C.M. stesso ha disposto l'adozione di misure urgenti di contenimento allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2- 2019/2020";

il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'articolo 2, "con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, [], e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa

data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa []", ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti "scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 []";

il D.P.C.M. 04/03/2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 6 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il D.P.C.M. 08/03/2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 6 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il cui articolo 1 ha introdotto misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanio- Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, disponendo contestualmente, dalla data della propria efficacia (8 marzo 2020), la cessazione degli effetti prodotti dai DD.P.C.M. 1 e 4 marzo 2020;

il D.P.C.M. 09/03/2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 6 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 08/03/2020 ed ha introdotto

nuove misure ulteriormente restrittive;

il D.P.C.M. 11/03/2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 6 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha disposto, tra l'altro, le seguenti misure:

sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del D.P.C.M. stesso, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;

chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);

sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del D.P.C.M. stesso;

ritenuto che:

l'applicazione delle misure introdotte dai provvedimenti sopra citati sia inevitabilmente destinata a produrre effetti negativi sul tessuto socio-economico locale;

si rende necessario assicurare un primo supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità e degli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese;

valutato che la misura che in termini di immediata efficacia appare maggiormente idonea ad assicurare sostegno economico a cittadini e imprese sia rappresentata dalla:

sospensione del pagamento della prima rata della TARI relativa all'anno di imposizione 2020 e differimento della scadenza del termine di pagamento alla data del 31 luglio 2020;

ritenuto, pertanto, di dovere provvedere in merito;

accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

1.di approvare le premesse, i richiami e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.

2.di approvare la sospensione del pagamento della prima rata della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020;

3.di differire alla data del 31 luglio 2020 la scadenza del termine per il pagamento della prima rata della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020;

4.di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all'unanimità:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :

DIFFERIMENTO AL 31 LUGLIO 2020 DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) RELATIVA ALL'ANNO 2020.

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Muscoline, 09/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZAMBELLI SILVIA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

- ☐ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**
- ☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Muscoline, 09/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZAMBELLI SILVIA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BENEDETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato sul sito web istituzionale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Muscoline, 11 giugno 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

In data **08 luglio 2020**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA